

Scritture private nr. ___/2019 Area Servizi alla persona

COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

SCHEMA CONVENZIONE

“PROGETTO OCCUPAZIONE 2019/2020”

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE PER PERSONE CON DISABILITÀ

CIG : ZB72ADA6C2

L'anno duemiladiciotto, tra le Parti:

1. **LAVARINI STEFANO**, nato a Rovereto (TN) il 18 maggio 1966, dirigente dell'area Servizi alla persona del Comune di Arco, domiciliato per la carica che ricopre presso il Municipio di Arco, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Arco, C.F. e P.IVA 00249830225 ai sensi dell'art. 41 dello Statuto comunale;

2. **ZINETTI FRANCESCA**, nata a Riva del Garda (TN) il 25 dicembre 1970, in qualità di legale rappresentante di Oasi Tandem s.c.s., con sede in Riva del Garda via Venezia, 47, C.F. e P.IVA 02020190225, di seguito denominata per brevità "Cooperativa".

PREMESSE:

- con determinazione n. ____ di data _____2019 il dirigente dell'area Servizi alla persona ha autorizzato l'attivazione del progetto “*Occupazione – Opportunità lavorative per persone con disabilità 2019/2020*” nei termini proposti dall'Agenzia del Lavoro provinciale affidando l'incarico di gestione a trattativa privata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 3 novembre 1991 n. 381, con richiamo all'art. 21, comma 5bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e all'art. 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, a Oasi Tandem società cooperativa sociale con sede a

Riva del Garda. Via Venezia n. 47 la quale ha presentato un corrispettivo di euro 22.297,95.-, IVA 22% esclusa.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Il Comune di Arco, come sopra rappresentato, in attuazione della determinazione del dirigente dell'area Servizi alla persona n. _____ di data _____2019, affida a Oasi Tandem cooperativa sociale che a mezzo del proprio rappresentate legale accetta, l'esecuzione del progetto "*OccupAzione – Opportunità lavorative per persone con disabilità 2019/2020*", riservato a persone con disabilità iscritte nell'elenco provinciale ai sensi della L. 68/99 da impiegare nel settore dei servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo.

Art. 2

In continuità con il progetto Intervento 19 "Interventi di particolari servizi ausiliari di tipo sociale" il progetto OccupAzione prevede che lo svolgimento del servizio da parte delle lavoratrici venga effettuato presso il domicilio della persona anziana/bisogno richiedente (residente sul territorio del Comune di Arco), sede che il lavoratore deve raggiungere in modo autonomo.

Le mansioni del personale impiegato nell'ambito del progetto prevedono :

- il sostegno e compagnia alla persona sola/anziana/portatrice di handicap,
- l'aiuto nei piccoli gesti quotidiani,
- l'accompagnamento in passeggiate all'aperto, in visite ad eventuali momenti di aggregazione e socializzazione (feste, manifestazioni culturali....),
- lo svolgimento di piccole commissioni (generi alimentari, ritiro referti medici, disbrigo di incombenze burocratiche, etc.).

Il capo squadra è chiamato a svolgere:

- una prima visita di controllo presso il domicilio dell'utente richiedente, al fine di verificare la compatibilità della richiesta presentata e con l'obiettivo di illustrare la tipologia e le caratteristiche del servizio all'utente richiedente;
- un lavoro di coordinamento delle lavoratrici impiegate e di raccordo con gli anziani utenti (stesura orari, definizione calendario settimanale del servizio ecc.) ;
- un servizio di recapito telefonico per gli anziani utenti, che possono modificare/sospendere il servizio richiesto in caso di necessità personali nonché di monitoraggio e di raccolta di eventuali esigenze e bisogni degli utenti;
- funzioni sostitutive per eventuali lavoratrici assenti, al fine di garantire la copertura del servizio a favore degli utenti;

La Cooperativa si impegna ad eseguire con diligenza ed a regola d'arte gli interventi di cui al presente articolo.

Gli interventi di cui sopra in conformità alle norme, condizioni e prescrizioni contenute nel Documento degli Interventi di Politica del Lavoro (approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 17 dd. 18/01/2018, con particolare riferimento al Progetto Intervento 19 "Interventi di particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo").

Art. 3

Per l'esecuzione dei lavori la Cooperativa utilizzerà il personale individuato dal Comune di Arco d'intesa con l'Agenzia del Lavoro provinciale.

Il progetto prevede l'impiego dei seguenti lavoratori:

- n. 1 caposquadra a 17,5 ore settimanali,
- n. 4 lavoratori disabili a 17,5 ore settimanali

con decorrenza dal 09 dicembre 2019 per i successivi 5 mesi.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro tra i soggetti indicati e la Cooperativa, si concorda che la sostituzione dei medesimi dovrà essere effettuata in accordo con il Comune di Arco, su proposta dell'Agenzia del Lavoro provinciale.

Art. 4

La Cooperativa si obbliga alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia di assunzione della mano d'opera, delle norme sulle assicurazioni sociali, al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro, nonché all'applicazione integrale nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto delle condizioni economiche e normative previste dalla legge vigente, con particolare riferimento all'accordo vigente tra le Centrali Cooperative e le Organizzazioni Sindacali in riferimento al piano degli interventi di politica del lavoro – Intervento 19.

Eventuali altre indennità verranno corrisposte se e in quanto previste dal predetto verbale d'accordo.

La Cooperativa è responsabile della sicurezza degli interventi, della loro esecuzione e del rispetto delle norme legislative e regolamenti vigenti in materia, nonché del rispetto del piano di sicurezza dalla stessa predisposto.

Art. 5

La Cooperativa assume la piena responsabilità dell'esecuzione del Progetto e si impegna a garantire la regolare e quotidiana tenuta dei registri-giornale di cantiere ed a fornire al Comune di Arco tutte le informazioni relative all'andamento dei lavori.

Il Comune si riserva di effettuare periodicamente dei controlli, mediante il proprio personale, al fine di verificare che le prestazioni fornite dalla Cooperativa siano conformi a quanto previsto dal citato progetto e dalla presente convenzione, nonché delle riunioni di monitoraggio e verifica dell'andamento del progetto. Si da atto che il

Comune di Arco si è avvalso della facoltà di provvedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 6

Il corrispettivo dovuto dal Comune per l'esecuzione degli interventi previsti dalla presente convenzione, IVA 22% esclusa, pari a massimi euro 22.297,95.- viene pattuito nei seguenti importi:

manodopera	euro	18.297,95.-
coordinatore di cantiere	euro	1.580,00.-
costi di gestione e costi aggiuntivi	euro	2.420,00.-

L'importo contrattuale sarà corrisposto alla Cooperativa dietro presentazione delle seguenti tre fatture posticipate:

- dicembre 2019

- gennaio febbraio 2020

- marzo 2020 – maggio 2020, quale saldo a conclusione del progetto a seguito di presentazione del consuntivo e relazione relative al costo dei lavoratori, al costo del capisquadra, agli oneri di gestione e ai costi aggiuntivi.

Ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. consapevoli che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni di pagamento siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine il contraente si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato, nei termini e con le modalità

previste dal comma 7 dello stesso articolo, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il contraente qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, provvede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario e postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente codice CIG: ZBD2657785.

Art. 7

La Cooperativa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

In tal senso la Cooperativa ha trasmesso al Comune di Arco la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi emessa da _____ di _____ - nr. Polizza _____.

Art. 8

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 9

La Cooperativa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arco, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 di data 10 febbraio 2015 e richiamato dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Arco - ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso visionabili sul sito istituzionale del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente".

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato al comma 1 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Cooperativa il fatto, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

La Cooperativa, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Arco che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il Comune e la Cooperativa con la sottoscrizione della presente convenzione si impegnano a rispettare e a far osservare i contenuti del protocollo di legalità qui allegato alla presente convenzione.

La convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della tabella all. B, art. 27 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.

La presente scrittura privata, letta ed approvata, viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.

per il Comune di Arco

il dirigente dell'area Servizi alla persona

Stefano Lavarini

per la cooperativa Oasi Tandem

il legale rappresentante

Francesca Zinetti